

LA GIUNTA MUNICIPALE

- VISTO il D.Lgs. 15 novembre 1993, n° 507 e successive modifiche e integrazioni;
- VISTA la delibera n° 88 del 22/02/1994 con la quale si approvavano le tariffe per l'applicazione dell'imposta comunale sulla pubblicità a norma del Decreto Legislativo n° 507/93 succitato;
- VISTA l'art. 11 comma 10 della Legge n° 449/97;
- VISTE le precedenti delibere G.C. n° 10 del 29/01/1999, n° 6 del 07/01/2000, n° 262 del 21/12/2000, n°8 del 7/1/2002, G.C., n. 18 del 07/02/2003, n. 45 del 21/03/2003, n. 236 del 30/12/2003, n. 27 del 07/03/2005, n.172 del 14/11/2005, n. 29 del 19/02/2007 e n° 7 del 21/01/2008 con le quali si adeguavano le tariffe ICP rispettivamente per gli anni 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007 e 2008;
- VISTA la propria precedente deliberazione G.C. n° 81 del 06/05/2009 con la quale si adeguavano le tariffe per l'anno 2009;
- VISTA l'art. 11 comma 10 della Legge n° 449/97;
- VISTO il D.P.C.M. del 16/02/2001 che all'art. 1 ridetermina gli importi minimi della tariffa per la pubblicità ordinaria di cui all'art.12 del Decreto Lgs. 15.11.1993, n. 507;
- DATO ATTO che l'art. 1, comma 7, del D.L. n. 93/2008, ha stabilito che dal 29/05/2008 e fino alla definizione dei contenuti del nuovo patto di stabilità interno, in funzione dell'attuazione del federalismo fiscale, è sospeso il potere delle regioni e degli enti locali di deliberare aumenti dei tributi, delle addizionali, delle aliquote ovvero delle maggiorazioni di aliquote di tributi ad essi attribuiti con legge dello stato;
- VISTO il regolamento comunale per la disciplina e l'applicazione dell'imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni;
- DATO ATTO che al 31/12/2008 la popolazione residente in questo Comune, risulta composta da n° 4.252 abitanti, per cui, ai fini dell'art. 2, del citato D.Lgs. n° 507/93 il Comune è sempre classificato alla classe V°;
- RITENUTO di dover confermare per l'anno 2010 le tariffe attualmente in vigore;
- ACQUISITO il parere favorevole del Responsabile sotto il profilo tecnico e contabile (art. 49 D.Lgs.267/2000);
- CON VOTI unanimi espressi nelle forme di legge,

DELIBERA

2) DI CONFERMARE per l'anno 2010 le tariffe attualmente in vigore per l'imposta comunale sulla pubblicità;

B) DI DARE ATTO che con decorrenza **01/01/2010** gli importi per le singole voci sono così confermati:

A) PUBBLICITÀ ORDINARIA (art. 12 D.Lgs. n° 507/93):

1° Per la pubblicità effettuata mediante insegne, cartelli, locandine, targhe, stendardi o qualsiasi altro mezzo non previsto dai successivi articoli, la tariffa dell'imposta per ogni m2 di superficie e per anno solare è di Euro **12,60** ;

2° Per le fattispecie pubblicitarie di cui al punto 1° che abbiano durata non superiore a tre mesi si applica per ogni mese o frazione una tariffa pari ad un decimo di quella ivi prevista.

3° Per la pubblicità effettuata mediante affissioni dirette, anche per conto altrui, di manifesti e simili su apposite strutture adibite alle esposizioni di tali mezzi si applica l'imposta in base alla superficie complessiva degli impianti nella misura e con le modalità previste dal punto 1°.

4° Per la pubblicità di cui ai punti precedenti che abbia superficie compresa tra m2 5,5 e m2 8,5 la tariffa dell'imposta, è maggiorata del 50%; per quella di superficie superiore a m2 8,5 la maggiorazione è del 100%.

B) PUBBLICITÀ EFFETTUATA CON VEICOLI (art. 13 D.Lgs. n° 507/93):

1° Per la pubblicità visiva effettuata per conto proprio o altrui all'interno e all'esterno di veicoli in genere, di vetture autofilotranviarie, battelli, barche e simili, di uso pubblico o privato, è dovuta l'imposta sulla pubblicità in base alla superficie complessiva dei mezzi pubblicitari installati su ciascun veicolo nella misura e con le modalità previste dalla lettera A) punto 1°; per la pubblicità effettuata all'esterno dei veicoli suddetti sono dovute le maggiorazioni di cui alla lettera A) punto 4°.

2° Per i veicoli adibiti ad uso pubblico l'imposta è dovuta al Comune che ha rilasciato la licenza di esercizio; per i veicoli adibiti a servizi di linea interurbana l'imposta è dovuta nella misura della metà a ciascuno dei Comuni in cui ha inizio e fine la corsa; per i veicoli adibiti ad uso privato l'imposta è dovuta al Comune in cui il proprietario del veicolo ha la residenza anagrafica o la sede.

3° Per la pubblicità effettuata per conto proprio su veicoli di proprietà dell'impresa o adibiti ai trasporti per suo conto, l'imposta è dovuta per anno solare al Comune ove ha sede l'impresa stessa o qualsiasi sua altra dipendenza, ovvero il Comune ove sono domiciliati i suoi agenti o mandatari che alla data del 1° gennaio di ciascun anno, o a quella successiva di immatricolazione, hanno in dotazione detti veicoli, secondo la seguente tariffa:

- a) Per autoveicoli con portata superiore a 3.000 Kg. **Euro 96,99**
- b) Per autoveicoli con portata inferiore a 3.000 Kg. **Euro 64,66**
- c) Per motoveicoli e veicoli non ricompresi nelle due precedenti categorie **Euro 32,33**
- d) Per i veicoli circolanti con rimorchio, la tariffa di cui al presente comma è raddoppiata.

4° Per i veicoli di cui al punto 3° non è dovuta l'imposta per l'indicazione del marchio, della ragione sociale e dell'indirizzo dell'impresa, purché sia apposta non più di due volte e ciascuna iscrizione non sia di superficie superiore a mezzo m2.

4-bis L'imposta non è dovuta altresì per l'indicazione, sui veicoli utilizzati per il trasporto, della ditta e dell'indirizzo dell'impresa che effettua l'attività di trasporto, anche per conto terzi, limitatamente alla sola superficie utile occupata da tali indicazioni;

5° E' fatto obbligo di conservare l'attestazione dell'avvenuto pagamento dell'imposta e di esibirla a richiesta degli agenti autorizzati.

C) PUBBLICITÀ EFFETTUATA CON PANNELLI LUMINOSI E PROIEZIONI

(art. 14 D.Lgs. n° 507/93):

1° Per la pubblicità effettuata per conto altrui con insegne, pannelli o altre analoghe strutture caratterizzate dall'impiego di diodi luminosi, lampadine e simili mediante controllo elettronico, elettromeccanico o comunque programmato in modo da garantire la variabilità del messaggio o la sua visione in forma intermittente, lampeggiante o similari, si applica l'imposta indipendente dal numero dei messaggi, per m2 di

superficie e per anno solare in base alla tariffa di **Euro 43,11** ;

2° Per la pubblicità di cui al punto 1° di durata non superiore a tre mesi si applica, per ogni mese o frazione, una tariffa pari ad un decimo di quella ivi prevista.

3° Per la pubblicità prevista dai punti 1° e 2° effettuata per conto proprio dall'impresa si applica l'imposta in misura pari alla metà delle rispettive tariffe.

4° Per la pubblicità realizzata in luoghi pubblici o aperti al pubblico attraverso diapositive, proiezioni luminose o cinematografiche effettuate su schermi o pareti riflettenti, si applica l'imposta per ogni giorno, indipendentemente dal numero dei messaggi e dalla superficie adibita alla proiezione, in base alla tariffa di

Euro 2,69

5° Qualora la pubblicità di cui al punto 4° abbia durata superiore a trenta giorni, dopo tale periodo si applica una tariffa giornaliera pari alla metà di quella ivi prevista.

D) PUBBLICITÀ VARIA (art. 15 D.Lgs. n° 507/93):

1° Per la pubblicità effettuata con striscioni o altri mezzi, che attraversano strade o piazze la tariffa dell'imposta, per ciascun m2 e per ogni periodo di esposizione di 15 giorni o frazione, è pari a quella prevista dalla lettera a) punto 1°.

2° Per la pubblicità effettuata da aeromobili mediante scritte, striscioni, disegni fumogeni, lancio di oggetti o manifestini ivi compresa quella eseguita su specchi d'acqua e fasce marittime limitrofi al territorio comunale, per ogni giorno o frazione, indipendentemente dai soggetti pubblicizzati, è dovuta l'imposta a ciascun Comune sul cui territorio la pubblicità stessa viene eseguita, nella misura di Euro **64,66**

3° Per la pubblicità eseguita con palloni frenati e simili, si applica l'imposta in base alla tariffa pari alla metà di quella prevista dal punto 2°.

4° Per la pubblicità effettuata mediante distribuzione, anche con veicoli, di manifestini o di altro materiale pubblicitario, oppure mediante persone circolanti con cartelli o altri mezzi pubblicitari, è dovuta l'imposta per ciascuna persona impiegata nella distribuzione o effettuazione e per ogni giorno e frazione, indipendentemente dalla misura dei mezzi pubblicitari o dalla quantità di materiale distribuito, in base alla tariffa di Euro **2,69**

5° Per la pubblicità effettuata a mezzo di apparecchi amplificatori e simili, la tariffa dell'imposta dovuta per ciascun punto di pubblicità e per ciascun giorno o frazione è di Euro **8,08**

E) MAGGIORAZIONE DELL'IMPOSTA (art. 7 D.Lgs. n° 507/93):

Qualora la pubblicità di cui alle lettere a) e b) venga effettuata in forma luminosa o illuminata la relativa tariffa d'imposta è maggiorata del 100%.

F) RIDUZIONE DELL'IMPOSTA (art. 16 D.Lgs. n° 507/93):

1° La tariffa dell'imposta è ridotta alla metà:

- a) Per la pubblicità effettuata da Comitati, Associazioni, Fondazioni e ogni altro ente che non abbia scopo di lucro;
- b) Per la pubblicità relativa a manifestazioni politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzata, con il patrocinio o la partecipazione degli Enti pubblici territoriali;
- c) Per la pubblicità relativa a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza.

G) ESENZIONE DALL'IMPOSTA (art. 17 D.Lgs. n° 507/93):

1° Sono esenti dall'imposta:

- a) La pubblicità realizzata all'interno dei locali adibiti alla vendita di beni o alla prestazione di servizi quando si riferisca all'attività negli stessi esercitati, nonché i mezzi pubblicitari, ad eccezione delle insegne, esposti nelle vetrine e sulle porte d'ingresso dei locali medesimi purché siano attinenti all'attività in essi esercitata e non superino, nel loro insieme, la superficie complessiva di mezzo m² per ciascuna vetrina o ingresso;
- b) Gli avvisi al pubblico esposti nella vetrina o sulle porte d'ingresso dei locali, o in mancanza nelle immediate adiacenze del punto di vendita, relativi all'attività svolta nonché quelli riguardanti la localizzazione e l'utilizzazione dei servizi di pubblica utilità, che non superino la superficie di mezzo m² a quelli riguardanti la locazione o la compravendita degli immobili sui quali sono affissi, di superficie non superiore a un quarto di m²;
- c) La pubblicità comunque effettuata all'interno, sulle facciate esterne o sulle recinzioni dei locali di pubblico spettacolo qualora si riferisca alle rappresentazioni in programmazione;
- d) La pubblicità, escluse le insegne, relative ai giornali e alle pubblicazioni periodiche, se esposta solo sulle facciate esterne dell'edicola o delle vetrine o sulle porte d'ingresso dei negozi ove si effettua la vendita;
- e) La pubblicità esposta all'interno delle stazioni dei servizi di trasporto pubblico di ogni genere inerente l'attività esercitata dall'impresa di trasporto, nonché le tabelle esposte all'esterno delle stazioni stesse o lungo l'itinerario di viaggio, per la parte in cui si contengano informazioni relative alle modalità di effettuazione del servizio;
- f) La pubblicità esposta all'interno delle vetture ferroviarie, degli aerei e delle navi, a eccezione dei battelli di cui alla lettera b);
- g) La pubblicità comunque effettuata in via esclusiva dallo Stato e dagli enti pubblici territoriali;
- h) Le insegne, le targhe e simili apposte per l'individuazione delle sedi di comitati, associazioni, fondazioni e ogni altro ente che non perseguano scopo di lucro;
- i) Le insegne, le targhe e simili la cui esposizione sia obbligatoria per disposizione di legge o di regolamento sempre che le dimensioni del mezzo usato, qualora non espressamente stabilite, non superino il mezzo

m² di superficie.

L'imposta non è dovuta per le insegne di esercizio di attività commerciali e di produzione di beni o servizi che contraddistinguono la sede ove si svolge l'attività cui si riferiscono, di

1°-bis

superficie complessiva fino a cinque metri quadrati.

5) DI TRASMETTERE la presente deliberazione per l'omologazione al Ministero delle Finanze.